

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 11872/2021 del 17/11/2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, nel giudizio R.G. n. 6752/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) con l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA, SEZ. III BIS**

**R.G. n. 6752/2019**

**Ricorso per motivi aggiunti**

Nell'interesse della **PROF.SSA PAOLA VITIELLO** [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio, dall'Avv. Prof. Aldo Sandulli (c.f. SNDLDA66T02H501G; pec [aldosandulli@ordineavvocatiroma.org](mailto:aldosandulli@ordineavvocatiroma.org); fax: 06.3720585) e dall'Avv. Benedetto Cimino (c.f. CMNBDT79R26D862S; pec [benedettocimino@ordineavvocatiroma.org](mailto:benedettocimino@ordineavvocatiroma.org)), entrambi del Foro di Roma, con i quali elettivamente domicilia presso lo Studio legale Sandulli – Battini – Cimino, in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 9

**ricorrente**

**contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia

**amministrazione resistente**

**e nei confronti**

- della **PROF.SSA MARIA ANGELA ZANCA**, [REDACTED]

**controinteressata**

**per l'annullamento**

- del **decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0001205 del 1° agosto 2019 (doc. 1)**,

recante l'approvazione della graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 e con il quale sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto;

- dell'**avviso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 0035372 del 1° agosto 2019 (doc. 2)**, recante le istruzioni, rivolte ai vincitori del concorso, per esprimere l'ordine di preferenza tra 17 regioni disponibili;

- del **decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0001229 del 7 agosto 2019 (doc. 3)**, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259;

- dell'**assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (doc. 4)**, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 9 agosto 2019;

- delle **ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (doc. 5)**, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 28 agosto 2019;

- dell'**assegnazione ai ruoli regionali di 61 vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (doc. 6)**, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 30 agosto 2019;

- del **decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 0001461 del 9 ottobre 2019 (doc. 7)**, di depennamento della graduatoria di concorso *ex art.* 15, c. 4 del Bando di concorso;

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso

**nel giudizio iscritto al numero di R.G. 6752/2019 promosso per**

**l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari**

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0000395 del 27 marzo 2019, di approvazione e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (doc. 1, allegato al ricorso principale);
- dell'esito della prova scritta sostenuta dall'odierna ricorrente, conosciuto in data 8 maggio 2019 (doc. 2, allegato al ricorso principale);
- del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (Bando di concorso), *(i)* nella parte in cui – riferendosi all'ipotesi di impossibilità di svolgere, per cause di forza maggiore sopravvenute, la prova scritta nella giornata programmata – prevede il “*rinvio [della prova] con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti*” (art. 8, c. 10), limitatamente all'ipotesi in cui tale prescrizione dovesse essere interpretata nel senso che il rinvio non riguarda l'intera prova scritta, intesa in senso unitario, ma riguarda lo svolgimento della prova in una singola sede; *(ii)* nella parte in cui prescrive, per il superamento della prova scritta, il conseguimento di un punteggio “*pari o superiore a 70 punti*” (art. 8, co. 8) (doc. 3, allegato al ricorso principale);
- del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, recante il *Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, nella parte in cui stabilisce che “*I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale*” (art. 12, co. 2) (doc. 4, allegato al ricorso principale);
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

\*\*\*\*\*

**PREMESSO QUANTO SEGUE**

1. Con ricorso principale depositato in data 4 giugno 2019, l'odierna ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe esponendo: - di aver partecipato al concorso indetto per il reclutamento di dirigenti scolastici e di aver superato le prove preselettive; - di essere stata ammessa alla successiva prova scritta fissata per il giorno 18 ottobre 2018; - che nel corso dello svolgimento della prova scritta è stata ripetutamente interrotta (quattro volte, una ogni mezzora) a causa del non corretto funzionamento del computer assegnatole (malfunzionamento Java), circostanza della quale si dà atto nel *Verbale della prova scritta* (doc. 5, allegato al ricorso principale); - di aver conseguito, all'esito della prova scritta, il punteggio pari a 62/100; - di non aver superato la prova scritta per non aver conseguito il punteggio richiesto dall'art. 8, co. 8 del Bando di concorso pari o superiore a 70 punti e, di conseguenza, di non essere stata ammessa alla successiva prova orale.

L'odierna ricorrente, con il ricorso principale, ha impugnato l'esito della prova scritta; l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale; il Bando di concorso, nella parte in cui – riferendosi all'ipotesi di impossibilità di svolgere, per cause di forza maggiore sopravvenute, la prova scritta nella giornata programmata – prevede il rinvio della prova, limitatamente all'ipotesi in cui tale prescrizione dovesse essere interpretata nel senso che il rinvio non riguarda l'intera prova scritta, intesa in senso unitario, ma riguarda lo svolgimento della prova in una singola sede; il Bando di concorso e il Regolamento recante le modalità di svolgimento del concorso di interesse (decreto MIUR n. 138 del 3 agosto 2017), nella parte in cui prescrivono, ai fini del superamento della prova scritta, il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 70 punti.

Il ricorso principale è stato affidato a quattro motivi, che di seguito si riassumono:

- **primo motivo di ricorso.** Il malfunzionamento del computer assegnato per lo svolgimento della prova scritta, risultante dal verbale d'aula, e i conseguenti interventi tecnici resisi necessari hanno inevitabilmente condizionato l'esito della prova scritta della ricorrente: a causa delle continue interruzioni nello svolgimento della prova, che peraltro avrebbero potuto essere agevolmente evitate ricorrendo a soluzioni come il cambio di postazione, la professoressa ha perso tempo prezioso per lo svolgimento della prova e si è trovata in uno stato di disagio e difficoltà che le hanno precluso di operare in una condizione di tranquillità e concentrazione, particolarmente importanti per poter rispondere, in appena 150 minuti, a 7 quesiti, dei quali cinque a risposta aperta e due in

lingua straniera, ciascuno articolato in cinque domande a risposta chiusa. Tale circostanza ha posto l'odierna ricorrente in una situazione di svantaggio rispetto agli altri candidati e ha comportato che, diversamente dalla *ratio* sottesa alla previsione di un procedimento tenuto con modalità telematiche, il sistema non è stato funzionale al migliore e più efficace svolgimento della prova da parte della concorrente;

- **secondo motivo di ricorso.** In base a quanto previsto dalla normativa di riferimento (art. 8, co. 5 del Bando di concorso e art. 10, co. 2 del decreto MIUR 3 agosto 2017, n. 138), la prova scritta del concorso di interesse riguarda fattispecie teoriche, mentre nella successiva prova orale il candidato è chiamato a risolvere un caso concreto. Nel caso di interesse tale ordine non è stato rispettato: nel corso della prova scritta del 18 ottobre 2018 (e non anche durante la prova scritta del successivo 13 dicembre 2018), ai candidati sono stati sottoposti quesiti consistenti nella soluzione di casi concreti;
- **terzo motivo di ricorso.** Diversamente da quanto previsto dalla norma di riferimento, (art. 8, commi 2 e 12 del Bando), la prova scritta non si è svolta in un'unica data su tutto il territorio nazionale (la prova scritta si è svolta la prima volta in data 18 ottobre 2018; la seconda volta, solo nelle regioni Sardegna e Lazio, in data 13 dicembre 2018) in tal modo determinando anche una situazione di vantaggio per alcuni candidati: coloro che hanno svolto la prova scritta in data 13 dicembre 2018 hanno avuto a disposizione maggior tempo per la preparazione ed hanno conosciuto i quadri di riferimento, in base ai quali è stata costruita e valutata l'intera prova scritta, con due mesi di anticipo (i quadri pubblicati sul sito internet del MIUR in data 17 ottobre 2018, il giorno precedente la prima data degli scritti, sono identici a quelli pubblicati il successivo 12 dicembre 2018, giorno precedente la seconda data degli scritti). Tale ultima circostanza ha comportato la violazione del Bando anche nella parte in cui prescrive la pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno prima della data scritta. L'eventuale interpretazione del Bando nel senso di ritenere possibile il rinvio della prova scritta per una sola regione sede di concorso, comporterebbe l'illegittimità del Bando stesso per contraddittorietà (interpretato in tal modo, il Bando finirebbe col prevedere da una parte l'unicità della prova, dall'altra la possibilità di svolgere la prova in date differenti);

- **quarto motivo di ricorso.** la soglia minima prevista per il superamento della prova scritta, pari a 70/100, è illegittima e illegittimo è il risultato cui ha condotto: la previsione dell'anzidetto punteggio, introduce una soglia minima che è superiore al parametro al quale viene ordinariamente ricollegata la c.d. sufficienza, vale a dire 6 (l'odierna ricorrente, pur continuamente interrotta durante lo svolgimento della prova a causa del malfunzionamento del computer, ha conseguito un punteggio finale pari a 62/100, dunque più che sufficiente).

2. Alla camera di consiglio del 16 luglio 2019, fissata per la trattazione della domanda cautelare formulata con il ricorso introduttivo, l'odierna ricorrente, vista l'imminente pubblicazione della graduatoria di merito del concorso di interesse, rinunciava alla domanda cautelare per impugnare, con ricorso per motivi aggiunti, l'esito della procedura.

La graduatoria di merito e le conseguenti assegnazioni ai ruoli regionali dei vincitori sono illegittimi per la seguente ragione di

## **DIRITTO**

### **I) Illegittimità della graduatoria di merito impugnata e degli atti conseguenti, derivata dall'illegittimo svolgimento delle prove scritte.**

Come rappresentato nelle premesse del presente atto, l'odierna ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, ha lamentato l'illegittimità, sotto diversi profili, dello svolgimento della prova scritta.

I vizi lamentati con il ricorso introduttivo del presente giudizio si ripercuotono anche sulla graduatoria di merito oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti, che rappresenta l'atto conclusivo dell'intera procedura, oltre che sulle conseguenti assegnazioni delle sedi ai vincitori.

Ed infatti, in base a quanto previsto dall'art. 10, co. 7 del Bando, "Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli", con la conseguenza che tutti i vizi lamentati con riferimento alla prova scritta finiscono inevitabilmente per incidere anche sul punteggio finale dei candidati vincitori e sulla conseguente graduatoria finale.

Per le ragioni che precedono e per le ragioni indicate con il ricorso introduttivo, da intendersi integralmente richiamate in questa sede, si insiste per l'annullamento della graduatoria di merito indicata in epigrafe e per tutti gli atti conseguenti.

\*\*\*

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Al fine di poter decidere la presente controversia, ove ritenuto necessario dall'Ecc.mo Collegio, si chiede sin d'ora di voler ordinare all'amministrazione resistente il deposito dei tabulati relativi al software assegnato all'odierna ricorrente o il deposito di una relazione redatta da un perito informatico sulla base dei dati risultanti dal server di controllo o ogni altro accertamento ritenuto utile al fine di accertare il tempo effettivamente assegnato alla ricorrente per l'espletamento della prova scritta e al fine di accertare il tempo complessivo durante il quale la postazione in dotazione alla ricorrente non ha correttamente funzionato.

\*\*\*

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, la prof.ssa Paola Vitiello, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

### **CONCLUSIONI**

disattesa ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza, previo espletamento delle più opportune indagini istruttorie, voglia codesto Ecc.mo Collegio, in accoglimento del ricorso principale (da intendersi integralmente richiamato in questa sede) e del presente ricorso per motivi aggiunti, annullare tutti i provvedimenti gravati.

Spese rifuse.

\*\*\*

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 s.m.i., che il valore della controversia è indeterminabile e il contributo unificato, vertendosi in materia di pubblico impiego, è pari ad € 325.

Roma, 28 ottobre 2019

Prof. Avv. Aldo Sandulli

Avv. Benedetto Cimino